



D.L. «Ristori bis» Il contenuto del decreto in pillole

D.L. «Ristori bis» del 9 Novembre 2020 n. 149

Il contenuto del Decreto in pillole

- **Contributo fondo perduto – potenziamento delle previsioni del dl «Ristori» (art. 1)**
 - ✓ Il nuovo contributo a fondo perduto è esteso a nuovi settori i cui codici attività sono indicati nel nuovo [allegato 1 al D.L. 149/2020](#);
 - ✓ Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (Alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse, il nuovo contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 137/2020 (cd. «Ristori») è aumentato di un ulteriore 50% rispetto alla quota indicata nell'Allegato 1 al citato decreto.
- **Contributo a fondo perduto per i soggetti interessati dalle nuove restrizioni (art. 2)**
 - ✓ Agli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con Dpcm 3.11.2020 è riconosciuto un contributo a fondo perduto a condizione che alla data del 25.10.2020:
 - abbiano la partita Iva attiva;
 - dichiarino di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati [nell'Allegato 2 D.L. 149/2020](#);
 - abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zone rosse);
 - ✓ Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nel citato [Allegato 2](#).
- **Credito d'imposta canoni di locazione immobili a uso non abitativo (art. 4)**
 - ✓ Alle imprese operanti, alternativamente:
 - nei settori riportati [nell'Allegato 2 D.L. 149/2020](#);
 - che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;che hanno sede operativa nelle zone rosse, spetta il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda (art. 8 D.L. 137/2020), con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

D.L. «Ristori bis» del 9 Novembre 2020 n. 149

Il contenuto del Decreto in pillole

- **Cancellazione seconda rata IMU (art. 5)**
 - ✓ Oltre ai soggetti già individuati dai Decreti «Agosto» e «Ristori», beneficiano della cancellazione della 2^a rata Imu concernente gli immobili e le relative pertinenze anche i soggetti che esercitano, all'interno degli immobili stessi, le attività riferite ai codici ATECO riportati nell'[Allegato 2 D.L. 149/2020](#);
 - ✓ Condizione necessaria è che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle zone rosse.
- **Estensione proroga termine di versamento 2° acconto soggetti Isa (art. 6)**
 - ✓ Nei confronti dei contribuenti soggetti agli ISA, le pagelle fiscali che hanno sostituito gli studi di settore, operanti nei settori economici individuati nell'[Allegato 1](#) e nell'[Allegato 2 D.L. 149/2020](#), aventi domicilio fiscale o sede operativa zone rosse, ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti nelle zone arancioni, la proroga al 30.04.2021 del termine relativo al versamento della 2^a o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi indicata nell'art. 98, c. 2 D.L. 104/2020.
- **Sospensione versamenti tributari (art. 7)**
 - ✓ Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese, ai sensi dell'art. 1 Dpcm 3.11.2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione nelle zone arancioni e zone rosse, nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell'[Allegato 2 D.L. 149/2020](#), ovvero esercitano l'attività alberghiera, l'attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator nelle zone rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 riguardanti:
 - versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;
 - versamenti relativi all'Iva (liquidazione del mese di ottobre e del trimestre luglio-settembre, in scadenza il 16.11.2020);
 - ✓ I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16.03.2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.03.2021.